

Indirizzi generali in materia per la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani, e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli enti pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia.

1. FINALITA', PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

1.1. Finalità e principi generali

Obiettivo della VAS è quello di valutare che gli effetti ambientali di piani e programmi (comprese le loro varianti), siano compatibili con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, in considerazione della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La VAS e la verifica di assoggettabilità costituiscono parte integrante del procedimento di formazione di piani e programmi e si attivano contestualmente all'avvio della fase di elaborazione degli stessi e sono concluse anteriormente o contestualmente alla loro approvazione.

I provvedimenti amministrativi di approvazione di piani e programmi adottati senza previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

La procedura di VAS comprende quella di valutazione di incidenza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto delle procedure di formazione dei piani e dei programmi previste dalle singole leggi di settore e dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti evitando duplicazioni nelle valutazioni, consultazioni e pubblicità.

1.2 Definizioni

a. Piani e programmi - P/P: atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche, elaborati e/o adottati da una Autorità regionale o locale, oppure predisposti da un'Autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

b. Valutazione ambientale strategica - VAS: processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del decreto legislativo 152/2006, lo svolgimento di una fase di verifica preliminare (c.d. **fase di scoping**), l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio.

c. Verifica di assoggettabilità a VAS: la verifica attivata allo scopo di valutare se i piani e i programmi di cui all'articolo 6, comma 2, del d. lgs. 152/2006, determinanti l'uso di piccole aree o le loro modifiche minori, nonché i piani e i programmi diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 2, del d. lgs. 152/2006, possano avere effetti significativi sull'ambiente e debbano essere sottoposti alla fase di valutazione di VAS come prevista dal d.lgs. 152/2006, in considerazione del diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate.

d. Impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti.

e. Patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

f. Proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano od il programma da sottoporre a valutazione ambientale.

g. Autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano/programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano/programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma.

h. Autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione del parere motivato di VAS.

i. Soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione di piani e programmi. Essi vanno individuati tenendo conto del territorio interessato, della tipologia di piano o programma nonché di tutti gli interessi pubblici coinvolti.

Tra i soggetti competenti in materia ambientale sono da includere:

- gli enti locali qualora il loro territorio risulti, anche solo parzialmente interessato dagli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di un piano o programma.

- le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici che, in considerazione di specifiche competenze ad essi attribuite in materia ambientale, paesaggistica, o inerente la tutela della salute, devono ritenersi interessati dagli impatti derivanti, sull'ambiente, dall'attuazione di piani o programmi.

l. Rapporto preliminare: documento predisposto dal soggetto proponente e/o Autorità procedente in fase di elaborazione del piano/programma contenente le prime informazioni utili alla valutazione della sostenibilità del piano/programma e dei possibili impatti ambientali significativi, da sottoporre alla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale per definire il livello di dettaglio nel Rapporto ambientale.

m. Rapporto ambientale: documento predisposto dall'Autorità competente all'elaborazione o all'adozione del piano (soggetto proponente e/o Autorità procedente) contenente le informazioni finalizzate alla definizione e verifica degli obiettivi di tutela ambientale e di sostenibilità del piano/programma. In particolare le informazioni del rapporto ambientale, già elencate nell'allegato VI al d. lgs. 152/2006, riguardano i contenuti, gli obiettivi principali del piano/programma e del rapporto con altri pertinenti piani/programmi; lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del piano/programma; le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree interessate dal piano/programma; i problemi ambientali con particolare riferimento alle zone di protezione speciale e ai siti di riferimento comunitario; la valutazione del piano/programma in relazione agli obiettivi internazionali, comunitari, nazionali di protezione ambientale; i possibili impatti significativi sulla popolazione, in ordine alla salute umana e alla biodiversità, sulle varie matrici ambientali, sul patrimonio culturale e sul paesaggio; misure per impedire, ridurre e compensare eventuali impatti significativi sull'ambiente; sintesi delle ragioni della scelta delle alternative; descrizione delle misure di monitoraggio e controllo degli impatti; sintesi non tecnica di tutte le informazioni fornite.

n. Conferenza di verifica e conferenza di valutazione: ambiti istruttori convocati al fine di acquisire elementi informativi volti a costituire un quadro conoscitivo condiviso specificamente per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o comunque interessati alle ricadute derivanti dalle scelte di piani e programmi.

o. Parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di Valutazione di VAS, espresso dall'Autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni.

p. Provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'Autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità.

q. Dichiarazione di sintesi: documento predisposto dall'Autorità competente all'elaborazione o all'adozione del piano (soggetto proponente e/o Autorità procedente), finalizzato ad illustrare anche al pubblico il processo e le motivazioni delle decisioni assunte in fase di adozione di elaborazione o adozione del piano/programma.

r. Monitoraggio: attività di controllo degli effetti ambientali significativi dovuti all'attuazione dei piani e programmi, al fine di fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti sull'ambiente delle azioni messe in campo dal piano o dal programma consentendo di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'articolo 6, commi 2, 3, 3bis e 4 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 individua:

- a) piani e programmi che sono sempre soggetti a VAS;
- b) piani e programmi per i quali occorre valutare preventivamente se possono comportare impatti significativi sull'ambiente; se comportano i predetti impatti, sono soggetti a VAS;
- c) piani e programmi sempre esclusi dalla VAS.

2.1. La VAS è sempre e direttamente richiesta per:

- a) piani e programmi elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, qualora definiscano il quadro di riferimento di opere soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa vigente; per piano/programma che "definisce il quadro di riferimento" si deve intendere che il piano o programma contiene criteri o condizioni che orientano le Autorità preposte al rilascio dell'autorizzazione (ad es. una concessione edilizia) in merito alle modalità di decisione;
- b) piani e programmi che possono avere incidenze significative su siti della rete natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti. Non si tratta soltanto di piani e programmi che si sovrappongono, disciplinano o modificano l'assetto territoriale all'interno di Siti della Rete natura 2000, ma anche quelli esterni le cui previsioni possono comportare incidenze significative sui predetti Siti;
- c) modifiche ai piani di cui al comma 2, dell'art. 6 del d. lgs. 152/2006, se non si tratta di modifiche minori, le quali sono invece sottoposte a screening di VAS.

Ai fini della corretta individuazione del campo di applicazione si specifica che un piano o programma costituisce "quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti" ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006 quando:

- definisce lo scenario di riferimento territoriale o settoriale per l'approvazione, l'autorizzazione o comunque la realizzazione di progetti;
- contiene criteri o indicazioni in merito a ubicazione, natura, dimensioni e condizioni operative di opere o interventi ovvero in merito al tipo di attività o di progetto consentiti in una determinata zona, definendo in modo specifico le condizioni per la concessione delle autorizzazioni.

2.2 Sono sottoposti preliminarmente a verifica di VAS :

- a) i piani e programmi di cui al comma 2 dell'art. 6 del d. lgs. 152/2006, sopra riportati, che interessano piccole aree di interesse locale;

- b) le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006;
- c) altri piani e programmi diversi da quelli indicati al comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006 ma che costituiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti di qualsiasi natura.

Se la preventiva valutazione di screening di VAS dei piani sopraddetti si è conclusa con un accertamento della loro significatività ambientale, gli stessi dovranno essere sottoposti a procedura di VAS.

2.3 Sono comunque esclusi dalla VAS (art.6, del d.lgs. 152/2006):

- a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni (art.6, comma 4 del d.lgs. 152/2006);
- b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio (art.6, comma 4 del d.lgs. 152/2006);
- c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica (art.6, comma 4 del d.lgs. 152/2006);
- d) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati (art.6, comma 4 del d.lgs. 152/2006);
- e) le modifiche, concernenti la mera localizzazione delle singole opere, dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, qualora conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi (art.6, comma 12 del d.lgs. 152/2006).
- f) i progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico (art. 68 del d.lgs 152/2006).

2.4. Nel caso di esclusione dal processo di VAS e di screening di VAS deve essere data adeguata motivazione nell'atto di approvazione del P/P.

3. AUTORITA' COMPETENTI

3.1 Autorità competente per Piani e Programmi di cui all'articolo 6 del 152 elaborati/adottati dall'Amministrazione regionale.

3.1.1 La Regione è autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità di piani/programmi elaborati e/o adottati dall'Amministrazione regionale.

3.1.2. E' autorità competente la Giunta regionale che si avvale, in via generale, del supporto tecnico del Servizio valutazioni ambientali.

3.1.3. In ragione della specificità delle materie trattate dai piani e programmi il supporto tecnico alla Giunta regionale può essere fornito da soggetto diverso da quello indicato al punto precedente e individuato a priori con preventiva deliberazione giuntale.

3.2 Autorità competente per Piani e Programmi di cui all'articolo 6 del 152 elaborati/adottati da soggetti diversi dall'Amministrazione regionale.

3.2.1. E' autorità competente l'organo o l' articolazione organizzativa dell'Ente diverso dall'organo o articolazione organizzativa dell'Ente medesimo cui compete secondo le disposizioni vigenti l'elaborazione o l'adozione del piano.

3.2.2 L' Ente individua a priori, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente o, in assenza di previsione legislativa, sulla base del proprio ordinamento, l'autorità competente prevedendo che la stessa possa avvalersi di apposito supporto tecnico concernente tutta l'attività istruttoria diretta all'espressione del parere motivato di VAS.

4. FASI DEL PROCESSO di VAS

4.1 Verifica di assoggettabilità a VAS

La Verifica di assoggettabilità a VAS del piano o del programma, come regolamentata dall'art. 12 del d.lgs. 152/2006, si applica ai P/P di cui all'art. 6, commi 3 e 3bis del dlgs. 152/2006.

Al fine di dare attuazione al principio di integrazione della VAS all'attività di pianificazione e programmazione l'Autorità procedente comunica all'Autorità competente l'atto/gli atti propedeutici all'avvio dei procedimenti amministrativi come definiti dalle vigenti leggi di settore del P/P, avviando contestualmente gli adempimenti relativi alla VAS; a tal fine dovranno essere comunicati: i soggetti competenti in materia ambientale, il cronoprogramma dell'iter procedurale del P/P, le modalità di partecipazione del pubblico al processo di VAS.

Entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione, l'Autorità competente può richiedere la modifica o l'integrazione dell'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale che devono essere consultati.

L'Autorità procedente predispose un rapporto preliminare comprendente una descrizione della proposta di P/P contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente.

L'Autorità procedente trasmette all'Autorità competente ed ai soggetti competenti in materia ambientale il rapporto preliminare, anche su supporto informatico, invitando questi ultimi ad esprimere un parere.

I soggetti competenti in materia ambientale, inviano i loro pareri entro 30 gg dal ricevimento.

E' facoltà dell'Autorità competente, anche su istanza dell'Autorità procedente o del proponente, ai fini di acquisire il parere dei soggetti competenti in materia ambientale, indire un'apposita **conferenza di verifica** ai sensi dell'art 14 e seguenti della L. 241/90. Tale approccio risulta particolarmente indicato laddove gli iter di elaborazione, adozione e approvazione del P/P prevedano già conferenze di servizi.

L'Autorità competente, tenuto conto dei pareri pervenuti e sentita l'Autorità procedente svolge l'istruttoria per verificare se il P/P possa avere impatti significativi sull'ambiente.

Entro 90 gg. dalla trasmissione del rapporto preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale l'Autorità competente, emette il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità, con atto dirigenziale o deliberazione, adeguatamente motivati, con il quale assoggetta alla VAS o esclude dalla VAS il P/P definendo le eventuali osservazioni, condizioni, prescrizioni.

L'Autorità competente deve rendere pubblico il provvedimento finale di verifica contenente le conclusioni adottate (comprese le motivazioni del mancato esperimento della VAS), nelle forme in uso per la pubblicazione degli atti amministrativi e deliberativi. In ogni caso, tale provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale sia dell'Autorità competente che dell'Autorità procedente, per almeno 30 gg.

La verifica di assoggettabilità non prevede una fase di richiesta di documentazione integrativa. Pertanto, se, in fase istruttoria, l'Autorità competente ravvisa la possibilità che dall'attuazione del P/P possano originarsi impatti significativi e il rapporto preliminare non fornisce elementi sufficienti per escluderli, secondo il principio di precauzione, è necessario procedere con la VAS.

Il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità, che è obbligatorio e vincolante, può disporre che:

- a) Il P/P sia assoggettato a VAS, qualora si accerti che potrebbe comportare impatti significativi sull'ambiente;
- b) Il P/P non sia assoggettato a VAS (esclusione), qualora si accerti che non può comportare impatti significativi sull'ambiente ;
- c) Il P/P non sia assoggettato a VAS (esclusione), purchè vengano inserite specifiche modifiche ed integrazioni (cd. osservazioni, condizioni, prescrizioni), tali da rendere compatibile l'attuazione del P/P con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale.

Qualora i soggetti competenti in materia ambientale proponessero di sottoporre a VAS il piano o programma in esame, si esprimono, sulla base del rapporto preliminare, anche in merito alla portata ed a livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

Nel provvedimento finale che prevede l' assoggettamento a VAS l'Autorità competente può dare atto che la consultazione nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VAS soddisfa le consultazioni preliminari della fase di scoping nel procedimento di VAS.

Decorso inutilmente il termine di 30 gg per l'espressione dei pareri sull'assoggettabilità da parte dei soggetti competenti, in considerazione anche del fatto che trattasi di parere consultivo, il procedimento riprende il suo normale iter, ovvero l'Autorità competente, sentita l'Autorità precedente e tenuto conto dei pareri pervenuti,emette il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità.

4.2 Valutazione ambientale strategica

4.2.1 Fase di orientamento e impostazione del P/P

Avvio del processo

Al fine di dare attuazione al principio di integrazione della VAS all'attività di pianificazione e programmazione l'Autorità precedente comunica all'Autorità competente l'atto/gli atti propedeutici all'avvio dei procedimenti amministrativi come definiti dalle vigenti leggi di settore del P/P, avviando contestualmente gli adempimenti relativi alla VAS; a tal fine devono essere comunicati: i soggetti competenti in materia ambientale, il cronoprogramma dell'iter procedurale del P/P, le modalità di partecipazione del pubblico al processo di VAS. L'Autorità competente entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione può richiedere di modificare o integrare l'elenco di tutti i soggetti competenti in materia ambientale che devono essere consultati.

L'Autorità precedente o il proponente predispone il rapporto preliminare contenente indicazioni sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del P/P.

Consultazione preliminare

L'Autorità precedente trasmette il rapporto preliminare all'Autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale su supporto cartaceo/informatico o mediante diffusione sul proprio sito web, in quest'ultimo caso dandone preventiva comunicazione.

Al fine di dare attuazione al principio di partecipazione alla VAS l'Autorità competente può stabilire, in accordo con l'Autorità precedente di assicurare la partecipazione del pubblico, anche attraverso ulteriori forme di consultazione già in questa prima fase di scoping.

I pareri dei soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari devono essere trasmessi sia all'Autorità precedente, sia all'Autorità competente.

La consultazione preliminare si conclude entro 90 giorni dall'invio del rapporto preliminare all'Autorità e ai soggetti competenti in materia ambientale. Previo accordo tra tutti i soggetti coinvolti ovvero Autorità competente, Autorità precedente e soggetti competenti in materia ambientale, è possibile stabilire termini temporali inferiori.

E' facoltà dell'Autorità competente, anche su istanza dell'Autorità precedente o del proponente, ai fini di acquisire i pareri, indire un'apposita **conferenza di valutazione** ai sensi dell'art 14 della L.241/90. Tale approccio risulta particolarmente indicato laddove gli iter di elaborazione, adozione e approvazione di P/P prevedano già conferenze di servizi. Anche qualora l'Autorità competente non intenda indire una conferenza dei servizi, dovrà comunque verificare che le consultazioni preliminari siano state svolte correttamente.

Elaborazione del P/P e del Rapporto ambientale.

Per i P/P sottoposti a VAS, il soggetto che li elabora (ovvero il proponente e/o l'Autorità precedente) redige un Rapporto ambientale che costituisce parte integrante della documentazione del P/P.

La predisposizione del RA è effettuata durante la fase preparatoria del P/P e anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura normativa.

Nel Rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del P/P proposto potrebbe avere sull'ambiente. In particolare le informazioni del rapporto ambientale, già elencate nell'allegato VI al d. lgs. 152/2006, riguardano i contenuti, gli obiettivi principali del P/P e del rapporto con altri pertinenti P/P; lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del P/P; le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree interessate dal P/P; i problemi ambientali con particolare riferimento alle zone di protezione speciale e ai siti di riferimento comunitario, integrando il rapporto ambientale, nel caso di valutazione di incidenza del P/P, degli elementi di cui all'allegato G del decreto 357/1997; la valutazione del P/P in relazione agli obiettivi internazionali, comunitari e nazionali, di protezione ambientale; i possibili impatti significativi sulla popolazione e in ordine alla salute umana e alla biodiversità, sulle varie matrici ambientali, sul patrimonio culturale e sul paesaggio; misure per impedire, ridurre e compensare eventuali impatti significativi sull'ambiente; sintesi delle ragioni della scelta delle alternative; descrizione delle misure di monitoraggio e controllo degli impatti; sintesi non tecnica di tutte le informazioni fornite.

Nella redazione del rapporto ambientale si deve dare atto di come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti durante la fase di consultazione preliminare.

Le valutazioni, siano esse qualitative e/o quantitative, sono elaborate sulla base delle indicazioni fornite in fase di scoping dall'Autorità competente in base alle diverse fattispecie che possono presentarsi ed ai dati scientifici disponibili per il caso concreto in esame.

Modalità di pubblicazione e messa a disposizione della documentazione

Sono destinatari della consultazione oltre ai soggetti competenti in materia ambientale, anche il pubblico.

L'Autorità procedente trasmette all'Autorità competente ed ai soggetti competenti in materia ambientale, su supporto cartaceo e informatico, la proposta di piano o di programma comprendente il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica dello stesso.

Contestualmente alla trasmissione, l'Autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, l'indicazione del proponente e/o l'Autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del P/P, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica

La documentazione è depositata presso gli uffici dell'Autorità competente, dell'Autorità procedente regionale e della/e Provincia/e il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal P/P o dagli impatti che potrebbero derivare dalla sua attuazione.

A tal fine, l'Autorità procedente trasmette la documentazione su supporto cartaceo agli enti presso i quali è previsto il deposito precedentemente alla pubblicazione dell'avviso di avvio delle consultazioni.

L'Autorità competente e l'Autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.

L'Autorità procedente comunica all'Autorità competente ed ai soggetti competenti l'avvenuto deposito e la pubblicazione dell'avviso sul BUR.

Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico, chiunque può prendere visione della proposta di P/P e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Entro lo stesso termine i soggetti competenti in materia ambientale possono esprimere il proprio parere sulla procedura in oggetto, eventualmente suggerendo all'Autorità competente misure di mitigazione, compensazione ed orientamento.

Nel caso si voglia integrare in maniera efficace la procedura di VAS con quella di pianificazione, il termine per le consultazioni di VAS può essere prolungato nei casi in cui l'iter di approvazione dei piani e programmi in oggetto prevedano tempi di consultazione diversi dai 60 giorni previsti per la VAS.

Consultazione interregionale artt. 30-31 d. lgs. 152/2006

Nel caso di P/P soggetti a VAS di competenza regionale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il processo di valutazione ambientale è effettuato d'intesa tra le Autorità competenti, le quali, fatta salva la disciplina del d.lgs. 152/2006 in materia di VAS, concordano tempi e modi di attuazione.

L'atto finale contenente il parere motivato e/o l'eventuale atto conclusivo della procedura di screening emessi dall'Autorità competente per la Regione Friuli Venezia, nonché tutti gli avvisi e le pubblicazioni che si rendono necessari, devono dare atto delle modalità di attuazione congiunta concordata tra le Autorità competenti.

Nel caso di P/P soggetti a VAS che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'Autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle Autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.

Nel caso in cui l'Autorità competente per i procedimenti regionali sia coinvolta in qualità di soggetto competente in materia ambientale per le procedure di VAS di piani di altre regioni, l'autorità competente provvede a coinvolgere i soggetti regionali potenzialmente interessati e si esprime tenendo in considerazione i contributi pervenuti.

Consultazione transfrontaliera art. 32 d. lgs. 152/2006

In caso di piani o programmi che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato ne faccia richiesta, l'Autorità competente, tramite la Regione, informa il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare inviando la traduzione in inglese a cura dell'Autorità procedente della documentazione di piano.

Qualora la Regione sia chiamata a esprimersi nell'ambito di una procedura di consultazione transfrontaliera di VAS su richiesta di uno Stato estero, l'Autorità competente provvede a coinvolgere i soggetti regionali potenzialmente interessati e si esprime tenendo in considerazione i contributi pervenuti.

4.2.2 Fase decisionale

Valutazione del Rapporto Ambientale ed esiti delle consultazioni. Parere motivato.

L'Autorità competente, in collaborazione con l'Autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni e i suggerimenti inoltrati ai sensi del precedente paragrafo.

L'Autorità competente esprime il proprio **parere motivato** entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini previsti per le consultazioni dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, e lo trasmette all'Autorità procedente.

L'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del P/P prima della presentazione per l'adozione o approvazione, alla luce del parere motivato espresso.

Approvazione del piano o programma

L'Autorità procedente trasmette il piano o programma adeguato rispetto alle indicazioni contenute nel parere dell'Autorità competente ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, all'organo competente all'adozione o approvazione del P/P.

L'approvazione del P/P tiene conto del parere motivato; pertanto i tempi di approvazione previsti nell'iter amministrativo del P/P in oggetto dovranno adattarsi, se necessario, a quelli di emissione del parere.

Qualora nel corso dell'istruttoria per l'approvazione di un P/P da sottoporsi a VAS venga rilevato che la relativa procedura non è stata attivata, l'Autorità che approva il P/P o l'Autorità competente invita formalmente il proponente a provvedere ad attivare detta procedura e contestualmente sospende il procedimento di approvazione.

Il provvedimento di approvazione di un P/P sottoposto a valutazione ambientale strategica deve essere sempre accompagnato da una Dichiarazione di sintesi.

La Dichiarazione di sintesi deve essere redatta a cura dell'Autorità procedente sulla base dell'esito dell'istruttoria e del parere motivato e deve illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel P/P e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma approvato, anche rispetto alle alternative possibili che erano state individuate.

L'Autorità procedente cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un annuncio contenente l'esito della decisione finale.

L'annuncio deve contenere l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del P/P adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e deve indicare l'indirizzo web in cui sono pubblicati i documenti. La pubblicazione dell'annuncio può anche essere contestuale alla pubblicazione del piano.

Sono inoltre pubblicate sul sito web delle Autorità competente e procedente:

- il parere motivato espresso dall'Autorità competente;
- la dichiarazione di sintesi;
- le misure adottate in merito al monitoraggio di cui al successivo punto 5.

5. MONITORAGGIO

La funzione del monitoraggio è quella di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente eventuali effetti negativi imprevisi derivanti dall'attuazione del P/P ed intervenire in modo appropriato e in tempi congrui al fine di mitigarli o eliminarli.

Le misure previste per il monitoraggio, ovvero gli indicatori e le modalità, complessivamente definite come il sistema di monitoraggio degli effetti ambientali del piano o programma, sono parte integrante del Rapporto ambientale.

Nel piano o programma sono altresì individuate le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'Autorità competente e dell'Autorità procedente

L'effettuazione del monitoraggio è a carico dell'Autorità procedente che definisce, anche d'intesa con l'Autorità competente, le modalità e gli strumenti che saranno utilizzati, avvalendosi, ove occorra, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del FVG.

Qualora i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica costituiscano il quadro di riferimento per la realizzazione di opere o interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale, ai fini del monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi, risulta fondamentale prevedere già nel piano di monitoraggio della procedura di VAS appositi indicatori da implementare nella realizzazione di tali opere o progetti.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE